

PEC E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE AI CONCORSI INDETTI DAGLI ENTI LOCALI

Al Difensore civico è stato richiesto di intervenire in relazione ad un bando di concorso di un Comune, nella parte in cui ha disposto che la presentazione della domanda avvenga esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) senza prevedere alcuna forma alternativa alla PEC, quale ad es., la consegna della domanda a mani.

Sul punto, si rileva che lo Statuto speciale per il Trentino Alto – Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) attribuisce alla Regione competenza legislativa primaria in materia di ordinamento degli enti locali (art. 4, n. 3) e ai comuni la regolamentazione dell'ordinamento del proprio personale nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge regionale (art. 65).

A sua volta, la l.r. 3 maggio 2008, n. 2 recante “*Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto – Adige*”, al Titolo III contiene norme in materia di “*Organizzazione e personale*”, tra le quali alcune previsioni in materia di procedure per l'assunzione del personale come, ad es., l'art. 97, che dispone in merito ai contenuti dei bandi di concorso e l'art. 99, che rimanda ai regolamenti organici dei comuni la disciplina delle “*modalità di svolgimento delle prove concorsuali e delle prove preselettive*” (comma 1, lett. a).

Le norme richiamate non contengono riferimenti alle modalità di presentazione delle domande di partecipazione alle procedure concorsuali, né si ravvisano altre leggi regionali che contengano principi o previsioni cui i regolamenti organici dei Comuni dovrebbero attenersi nel disciplinare le modalità di presentazione delle domande di partecipazione alle procedure di selezione del personale.

Il legislatore statale, invece, all'art. 247, comma 4, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*” (convertito nella l. 17 luglio 2020, n. 77) prevede espressamente che la domanda di partecipazione alle procedure concorsuali indette dalla Commissione interministeriale per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (Commissione RIPAM) sia presentata “esclusivamente in via telematica”.

Tale norma non trova, tuttavia, diretta applicazione alle procedure indette dagli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto – Adige, considerato che sul territorio regionale trovano applicazione le previsioni dello Statuto speciale sopra richiamate e delle relative norme di attuazione (fatte salve anche dall'art. 265 bis del medesimo d.l.).

In ordine alla presentazione delle domande, la giurisprudenza amministrativa appare orientata nel senso di ravvisare nell'ordinamento l'esistenza di un principio generale di "equipollenza della spedizione postale alla presentazione diretta delle istanze", cui *"In mancanza (come nel caso di specie) di contraria disposizione recata dal regolamento interno dell'ente che indice la selezione, i bandi di concorso non possono derogare"* (T.a.r. Puglia, Bari, Sez. III, 9 giugno 2016, n. 752). Inoltre, consentire la consegna diretta delle domande risponderebbe ad un *"principio generale, desunto da numerose disposizioni di legge, inteso a sollevare il privato dal rischio di disfunzioni del servizio postale ed a consentirgli l'integrale disponibilità del termine"* (Cons. Stato, Sez. V, 14 settembre 2010, n. 6678).

A quanto sopra si aggiunge, per completezza, che la circolare del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 12/2010 ha precisato come rimanga *"nella potestà regolamentare di ciascuna amministrazione individuare percorsi ulteriori di semplificazione della comunicazione con i candidati e delle modalità di acquisizione delle domande di concorso, anche mediante appositi regolamenti o previsioni contenute nel bando, purché siano rispettati i principi essenziali che attengono alla certezza del diritto ed alla trasparenza dei processi."*

Dal quadro giuridico fin qui delineato, sembra potersi dedurre, da una parte, l'esigenza di offrire alle amministrazioni una certa autonomia nella regolamentazione delle modalità di partecipazione alle proprie selezioni, anche in funzione di semplificazione, e, dall'altra, l'esigenza di garantire che le modalità scelte siano al contempo in grado di assicurare certezza agli interessati e di porli al riparo da eventuali disfunzioni che potrebbero pregiudicare la loro partecipazione alla procedura.

Considerato, dunque, che una doppia modalità di presentazione delle domande sia in via telematica che mediante consegna a mani, allo stato attuale, può risultare ancora vantaggiosa per parte dell'utenza che non dispone della PEC (servizio a pagamento una volta superato il periodo di prova gratuita), sembrerebbe o

Opportuno che la legittimazione degli enti locali ad individuare la PEC quale modalità esclusiva di presentazione delle domande di partecipazione alle proprie procedure concorsuali trovasse fondamento, a monte, in una fonte legislativa regionale - se non analoga a quella statale quanto meno - orientativa dei regolamenti organici, in linea con quanto dispone l'art. 65 dello Statuto speciale.

ES 9-12-2021